

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

84.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Ciaffi ed altri: Ordinamento dei segretari comunali e provinciali (5349)	3
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40
Ciaffi Adriano (gruppo DC)	4, 5, 10, 11, 19, 28, 40
Ferrara Giovanni (gruppo comunista-PDS)	4, 5, 6, 19, 30
Franchi Franco (gruppo MSI-destra nazionale)	4, 10, 13, 19, 30, 39
Gèi Giovanni (gruppo DC)	11, 19, 21, 28, 30, 32, 39
Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39
Soddu Pietro (gruppo DC)	14, 19, 28
Strumendo Lucio (gruppo comunista-PDS)	39
Zampieri Amedeo (gruppo DC), <i>Relatore</i>	5, 7, 10, 11, 12, 13, 21 22, 25, 30, 32, 33, 34, 38
Votazione nominale:	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	40

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,10.

MARIO FRASSON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Occhetto e Sbardella sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Macciotta e Carelli.

Discussione della proposta di legge Ciaffi ed altri: Ordinamento dei segretari comunali e provinciali (5349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ciaffi, Strumendo, Cardetti, Ermelli Cupelli, Caria, Ceruti, Battistuzzi, Labriola, Barbieri, Gitti, Soddu, Ferrara, Zampieri, Balestracci, Barbera, Bertoli, Chiriano, Ciocci Carlo Alberto, D'Onofrio, Forleo, Frasson, Gei, La Ganga, Mastrantuono, Mattarella, Mazzuconi, Novelli, Pacetti, Riggio e Vecchiarelli: « Ordinamento dei segretari comunali e provinciali ».

Faccio presente che questa mattina l'Assemblea ha assegnato alla Commissione in sede legislativa questa proposta di legge e che, quindi, la Commissione è in condizione di definire il provvedimento. Vi è però un problema di tipo procedurale poiché la Commissione bilancio ha espresso, in una forma atipica, parere favorevole sugli emendamenti approvati dalla Commissione il 7 gennaio

1992, confermando però la deliberazione assunta dalla Commissione nella seduta del 20 novembre 1991. Quindi la Commissione bilancio da una parte esprime parere favorevole sugli emendamenti trasmessi ponendo delle condizioni, dall'altra si riserva di riesaminare il testo elaborato dalla Commissione.

Tale formulazione del parere da parte della Commissione bilancio non è condivisibile, poiché l'effetto del riesame del testo da parte della V Commissione poteva essere raggiunto attraverso un parere nella formula del nulla osta.

Poiché la Commissione bilancio ha confermato la deliberazione assunta in data 20 novembre 1991, ad avviso del presidente della V Commissione ciò comporta che la Commissione bilancio riesamini il testo elaborato dalla Commissione e quindi, secondo tale interpretazione, la I Commissione potrebbe deliberare soltanto in linea di principio. Tuttavia l'assegnazione della proposta di legge in sede legislativa è stata deliberata dall'Assemblea sulla base del parere espresso dalla V Commissione in data 23 gennaio 1992 e quindi la Commissione non potrebbe deliberare soltanto nel caso in cui non tenesse conto del parere espresso dalla Commissione bilancio.

Ritengo comunque che di tale questione interpretativa debba essere investita la Presidenza della Camera, pur ritenendo che la Commissione sia in grado di definire conclusivamente il testo, recependo le condizioni espresse dalla Commissione bilancio e non approvando emendamenti recanti ulteriori oneri.

Giudico pertanto necessario sospendere brevemente la seduta della Commissione al fine di acquisire l'orientamento della

Presidenza della Camera su tale questione, non potendo, quale presidente della Commissione, impegnare la stessa su una discussione che non abbia una base certa.

Faccio inoltre presente che secondo la mia interpretazione la Commissione, alla luce del parere espresso nella seduta di ieri dalla Commissione bilancio, è in condizioni di deliberare sulla proposta di legge in esame.

ADRIANO CIAFFI. Alla luce delle considerazioni a me manifestate dal Governo, concordo con l'interpretazione fornita dal presidente. Infatti, la Commissione bilancio, con la deliberazione del 20 novembre 1991, ha espresso parere favorevole con talune condizioni e tali condizioni risultano recepite dagli emendamenti presentati dal relatore sui quali la Commissione bilancio si è ieri espressa. Ritengo quindi che la Commissione possa procedere alla definizione del testo.

PRESIDENTE. Non vorrei — cosa ancor più grave — che si pensasse che l'Assemblea ha deliberato il trasferimento in sede legislativa in quanto tratta in inganno sull'esistenza dei presupposti per procedere all'approvazione del provvedimento in tale sede.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Credo sia opportuno che la Commissione proceda nei propri lavori, approvando, sia pure in linea di principio, gli articoli e gli emendamenti da sottoporre poi alla Commissione bilancio per consentire a quest'ultima di verificare il recepimento delle condizioni contenute nei pareri espressi.

PRESIDENTE. La Commissione in sede legislativa non può ora procedere ad approvazioni in linea di principio. L'approvazione in linea di principio di un testo è concepibile proprio per ottenere il trasferimento di quel testo in sede legislativa. Un organo deliberante deve deliberare e non procedere ad approvazioni in linea di principio.

Comunque, ritengo che la Commissione sia nelle condizioni di poter deliberare definitivamente sulla proposta di legge. Al riguardo mi riservo di consultare la Presidenza della Camera.

GIOVANNI FERRARA. Concordo con la sua decisione, signor presidente.

FRANCO FRANCHI. Anche il nostro gruppo condivide la sua decisione, signor presidente.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta al fine di consultare al Presidenza della Camera.

La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 10,40.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione può procedere alla definizione della proposta di legge.

Avverto che la V Commissione ha espresso, il 23 gennaio scorso, il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 10.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.2, 12.3, 12.4, 12.6, 12.7, 13.1, 13.2, 14.1, 15.2, 16.2, 18.3, 18.4, 22.1, 22.01 e 23.2 in quanto non suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 3.2, *tab. 2 e tab. 3 a condizione che all'emendamento 3.2 sia aggiunto il seguente comma: « 2. La classificazione degli enti locali di cui alle allegate tabelle A e B ha effetto solo relativamente alle norme recate dalla presente legge »;*

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 16.3 a condizione che, con specifica disposizione, si preveda che

il provvedimento legislativo con cui sarà attribuita ai dirigenti statali l'indennità di funzione debba mantenere ferme le attuali disposizioni che fissano i tetti retributivi dei segretari comunali;

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti a condizione che all'articolo 20 sia aggiunto il seguente comma: « 4. I maggiori oneri sostenuti dagli enti locali per l'adeguamento del trattamento economico da corrispondere, ai sensi della presente legge, ai segretari comunali e provinciali, che non siano coperti dai proventi derivanti agli enti dall'aumento dei diritti di segreteria, sono rimborsati annualmente dal ministero dell'interno, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni sono prioritariamente destinate ai predetti rimborsi »;

e con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di porre a carico del fondo di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del 1962 oneri ulteriori rispetto a quelli destinati all'adeguamento economico del personale considerato dal provvedimento, atteso che le disponibilità del predetto fondo potrebbero risultare inadeguate.

Avverto inoltre che l'XI Commissione ha adottato, in data 19 marzo 1991 il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che: all'articolo 9, comma 2, le parole « titoli e colloquio » siano sostituite dalle seguenti: « titoli ed esami ».

L'onorevole Zampieri ha facoltà di svolgere la relazione.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione svolta in occasione dell'esame della proposta di legge in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Il segretario del comune e della provincia).

1. I comuni e le province hanno un segretario titolare, funzionario statale al servizio dell'ente per i compiti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, iscritto in apposito albo nazionale, territorialmente articolato.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole 8 giugno 1990, n. 142 aggiungere le seguenti nonché delle altre leggi.

1. 1.

Il Relatore.

ADRIANO CIAFFI. Ritengo che l'emendamento 1.1 del relatore debba essere riformulato sostituendo la parola « delle » con la seguente « dalle ».

PRESIDENTE. A quali altre leggi si fa riferimento ?

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Si fa riferimento alle altre leggi in materia...

PRESIDENTE. Oltre alla legge n. 142, ve ne sono altre che attribuiscono compiti ai segretari comunali e provinciali ?

GIOVANNI FERRARA. Non credo che vi siano altre leggi, successive alla legge n. 142. La precisazione recata dall'emendamento 1.1 del relatore non appare quindi indispensabile.

PRESIDENTE. Si potrebbe parlare di compiti previsti nell'ordinamento delle autonomie locali oppure disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive disposizioni.

GIOVANNI FERRARA. Come dicevo non credo, signor presidente, che finora siano intervenute norme successive alla legge n. 142.

PRESIDENTE. Si deve però considerare che vi sono norme, anche anteriori alla legge n. 142, che questa non abroga.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche se può apparire pleonastico, accoglierei l'emendamento, così come riformulato, che ha un valore cautelativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo, così come riformulato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Funzioni).

1. Il segretario, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'amministrazione e nel rispetto delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, direzione complessiva, vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento dell'ente presso cui presta servizio e concorrere all'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Negli enti in cui le competenze e le funzioni previste dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alla dirigenza, il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni

dei dirigenti e ne coordina l'attività. Negli altri enti dette funzioni spettano al segretario, che le esercita secondo i criteri previsti dal medesimo articolo e nel rispetto delle funzioni degli eventuali responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi dell'ente e ne cura la verbalizzazione.

4. Ai segretari, in relazione alle attribuzioni di funzioni previste dalla citata legge n. 142 del 1990 e dalle norme sulla dirigenza statale, nonché da altre norme legislative, statutarie e regolamentari compete:

a) la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa dell'ente;

b) promuovere l'attuazione dei provvedimenti;

c) il potere di direzione e di organizzazione in materia di gare, procedure d'appalto, concorsi;

d) la potestà di rogare contratti ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nei quali l'ente è parte, ha interesse o è destinatario, stipulati dai soggetti individuati dallo statuto dell'ente;

e) la funzione certificativa, le iniziative atte ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti, nonché le informazioni sull'attività dell'ente ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;

f) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per le esplicazioni delle proprie competenze;

g) l'esercizio del potere disciplinare.

5. Il segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

6. In coerenza con gli obiettivi, programmi e direttive di cui al comma 1, il segretario svolge attività di carattere organizzatorio e provvedimentale. L'istruttoria delle deliberazioni si conclude con il parere.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole degli organi aggiungere la seguente collegiale.

2. 2.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 4, lettera b), aggiungere in fine le parole comunque adottati dagli organi dell'ente.

2. 3.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 4, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna che non siano riservati agli organi dell'ente o al personale dirigente.

2. 4.

Il Relatore.

All'articolo 2, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Segretario svolge funzioni di sovrintendenza e coordinamento ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'ente e per l'esercizio dell'attività di direzione nel rispetto delle attribuzioni e delle responsabilità dei dirigenti e dei funzionari responsabili dei servizi: a tal fine si avvale della struttura dei servizi e personale dell'ente.

2. 5.

Il Relatore.

All'articolo 2, sopprimere il comma 5.

2. 6.

Il Relatore.

All'articolo 2, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In coerenza con gli obiettivi, programmi e direttive di cui al comma 1, il segretario adotta provvedimenti di organizzazione e di attuazione dei predetti programmi e direttive. L'istruttoria delle deliberazioni si conclude con il parere.

2. 7.

Il Relatore.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 e 2.7 del relatore. Ritengo che l'emendamento 2.5 del relatore potrebbe essere riformulato aggiungendo dopo le parole « dei servizi e » la seguente « del ».

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Accolgo l'invito del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.5 del relatore, come riformulato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.7 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Albo nazionale).

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nel quale sono iscritti in apposite sezioni, in base alle tabelle A e B allegata alla presente legge, gli idonei all'esercizio delle funzioni di segretario ed a quelle di segretario generale di seconda e prima classe nonché distintamente per qualifica e per classe, i segretari comunali e provinciali in servizio.

2. Gli iscritti all'albo, distintamente per qualifica e classe, sono articolati per regioni e per province, con esclusione delle province di Trento e di Bolzano.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'albo nazionale dei Segretari co-

munali e provinciali nel quale sono iscritti in apposite sezioni, in base alle classificazioni indicate nelle allegate tabelle A e B, distintamente per qualifica e per classe, i Segretari comunali e provinciali in servizio, nonché gli idonei all'esercizio delle funzioni di segretario ed a quelle di segretario generale.

3. 2.

Il Relatore.

All'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta la disciplina degli istituti che regolano il rapporto di lavoro dei segretari comunali, di cui all'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è emanata ai sensi dell'articolo 62 della legge n. 142 del 1990, nel rispetto dei principi dettati dalla legge stessa.

3. 1.

Caveri.

Sostituire la tabella A con la seguente:

TABELLA A.
(Articolo 3, comma 1)

CLASSE DEI COMUNI E QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI

COMUNI Classe/Popolazione	QUALIFICA DEL SEGRETARIO
Classe I/A oltre 250.000 abitanti	Segretario comunale generale di classe I/A Dirigente generale di livello C
Classe I/B da 65.000 a 250.000 abitanti	Segretario comunale generale di classe I/B Dirigente superiore
Classe II da 3.000 a 65.000 abitanti	Segretario comunale generale di II classe Primo dirigente
Classe III sino a 3.000 abitanti	Segretario comunale Trattamento economico pari al 95 per cento di quello della classe superiore

Tab. A. 1.

Il Relatore.

Sostituire la tabella B con la seguente:

TABELLA B.
(Articolo 3, comma 1)

CLASSE DELLE PROVINCE E QUALIFICHE DEI SEGRETARI PROVINCIALI

PROVINCE Classe/Popolazione	QUALIFICA DEL SEGRETARIO
Classe I/A Città metropolitane e province il cui capoluogo abbia più di 250.000 abitanti	Segretario provinciale generale di classe I/A Dirigente generale di livello C
Classe I/B Tutte le altre province	Segretario provinciale generale di classe I/B Dirigente superiore

Tab. B. 1.

Il Relatore.

Alla tabella B, sostituire le parole il cui capoluogo abbia più di 250 mila abitanti con le seguenti oltre 700 mila abitanti e le parole il cui capoluogo sia inferiore a 250 mila abitanti con le seguenti al di sotto dei 700 mila abitanti.

Tab. B. 2.

Gei, Mazzuconi, Savio.

La Commissione bilancio sull'emendamento 3.2 del relatore ha espresso parere favorevole con una condizione. Presento quindi il seguente emendamento, riferito all'articolo 3, che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio:

All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2. La classificazione degli enti locali di cui alle allegate tabelle A e B ha effetto solo relativamente alle norme recate dalla presente legge.

3. 3.

Labriola.

FRANCO FRANCHI. Con riferimento all'emendamento 3.2 del relatore, faccio presente che nell'albo nazionale sono iscritti i segretari comunali e provinciali della regione Sicilia e delle altre regioni a statuto speciale, ma non quelli del Trentino-Alto Adige che pure ha un ordinamento autonomo simile a quello della Sicilia. Mi chiedo quale sia il motivo di tale differenziazione, essendo lo status del segretario comunale e provinciale il medesimo per le due regioni.

ADRIANO CIAFFI. La risposta alla questione sollevata dall'onorevole Franchi è di natura tecnica, nel senso che i segretari comunali e provinciali delle regioni a statuto speciale sono dipendenti statali, e quindi, iscritti all'albo in conformità dell'ordinamento anche se in Sicilia sono « gestiti » dalla regione anziché dal Ministero dell'interno. Il Trentino-Alto Adige è invece l'unica regione a statuto speciale i cui segretari sono dipendenti comunali.

FRANCO FRANCHI. Questa differenziazione è oggetto di una nota al « pacchetto » per il Trentino-Alto Adige ?

ADRIANO CIAFFI. Sì, fin dall'inizio.

PRESIDENTE. È soddisfatto, onorevole Franchi, della spiegazione ricevuta ?

FRANCO FRANCHI. Mi sembra assurdo che i segretari comunali di una singola regione abbiano uno status diverso dagli altri.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se il diverso status dei segretari comunali e provinciali della regione Trentino-Alto Adige è sorretto da una norma di particolare forza, perché, se così non è, questa Commissione può disporre sulla materia.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Tale disciplina è recata dallo statuto della regione.

PRESIDENTE. Allora non c'è niente da fare.

Comunque sono d'accordo con la sostanza dell'emendamento 3.2 del relatore.

FRANCO FRANCHI. Anch'io concordo con la modifica proposta dal relatore.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'emendamento Caveri 3.1.

GIAN CARLO RUFFINO. Su tale emendamento il Governo si rimette alla Commissione, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Labriola 3.3, nonché sugli emendamenti Tab. A. 1 e Tab. B. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Caveri non è presente, s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento 3.1.

Pongo in votazione l'emendamento Labriola 3.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tab. A. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tab. B. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Gei ed altri Tab. B. 2.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Vorrei invitare i presentatori a ritirarlo.

GIOVANNI GEI. Accolgo l'invito, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gei.

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate, con le annesse tabelle.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Consiglio di amministrazione).

1. Alla tenuta dell'albo ed all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari è preposto un consiglio di amministrazione, articolato in un consiglio centrale ed in consigli regionali e provinciali.

2. Il consiglio di amministrazione centrale è l'organo di governo complessivo dei segretari ed è, inoltre, preposto alla gestione della scuola superiore per segretari.

3. I consigli di amministrazione regionali e provinciali sono, nell'ambito delle loro competenze, gli organi di gestione dei segretari a livello regionale e provinciale.

4. I consigli di amministrazione durano in carica quattro anni e sono dotati di appositi uffici e personale forniti rispettivamente dal Ministero dell'interno, dalla prefettura del capoluogo di regione e dalle prefetture. Il personale è scelto preferibilmente fra segretari comunali.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Consiglio di amministrazione centrale è l'organo di governo dei segretari; è preposto, altresì alla gestione della Sezione Autonoma della Scuola di cui all'articolo 8.

4. 1.

Il Relatore.

All'articolo 4, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I consigli di amministrazione durano in carica quattro anni, e sono dotati di appositi uffici e di personale, che può essere scelto anche tra i segretari comunali messi a disposizione dal Ministero dell'interno, nei limiti delle dotazioni organiche.

4. 2.

Il Relatore.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Passiamo all'emendamento 4.2 del relatore.

ADRIANO CIAFFI. Propongo una riformulazione di tale emendamento nel senso di sopprimere la parola « comunali », poi-

ché si potrebbero determinare discriminazione con i segretari provinciali.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Accolgo il suggerimento del collega Ciaffi.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie l'emendamento 4.2 del relatore come riformulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del relatore, con la modifica proposta dall'onorevole Ciaffi e accolta dal relatore, accettato dal Governo. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate. *(È approvato)*.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Composizione dei consigli di amministrazione).

1. I consigli di amministrazione centrale, regionali e provinciali sono composti:

a) dal Ministro dell'interno o suo delegato, dal prefetto del capoluogo di regione e dal prefetto della provincia che, rispettivamente, li presiedono;

b) da due sindaci e un presidente di provincia o da tre sindaci, limitatamente ai soli consigli provinciali, designati rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI) o dalle loro sezioni territoriali corrispondenti, tra coloro che ricoprono la carica nell'ambito di riferimento;

c) da tre segretari comunali o provinciali eletti direttamente dai segretari in servizio iscritti all'albo, rispettivamente in ambito nazionale, regionale e provinciale;

d) da due dirigenti designati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal

prefetto di capoluogo di regione e dal prefetto della provincia, nell'ambito dei propri dirigenti dell'Amministrazione civile.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Composizione dei consigli di amministrazione).

1. « Il consiglio di amministrazione centrale è composto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, che lo presiede:

a) da due Sindaci e un Presidente di provincia, designati rispettivamente dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dalla Unione delle Province d'Italia (UPI) o dalle loro sezioni territoriali corrispondenti tra coloro che ricoprono la carica nell'ambito di riferimento;

b) da tre Segretari comunali o provinciali eletti direttamente dai Segretari in servizio iscritti all'albo in ambito nazionale;

c) da tre dirigenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

2. I consigli di amministrazione regionali sono composti dal prefetto del capoluogo di regione che lo presiede:

a) da due Sindaci e un Presidente di provincia, designati rispettivamente dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) o dalle loro sezioni territoriali corrispondenti tra coloro che ricoprono la carica nell'ambito di riferimento;

b) da tre Segretari comunali o provinciali eletti direttamente dai Segretari in servizio iscritti all'albo, in ambito regionale;

c) da due dirigenti designati dal Presidente del capoluogo di regione, nell'ambito dei propri dirigenti dell'Amministrazione civile.

3. I consigli di amministrazione provinciale sono composti dal Prefetto della provincia che lo presiede:

a) da tre Sindaci, designati dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) o dalle relative sezioni territoriali, tra coloro che ricoprono la carica nell'ambito di riferimento;

b) da tre Segretari comunali o provinciali eletti direttamente dai Segretari in servizio iscritti all'albo, in ambito provinciale;

c) da due dirigenti designati dal Prefetto della provincia nell'ambito dei propri dirigenti dell'Amministrazione civile ».

5. 2.

Franchi, Pazzaglia.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Composizione dei consigli di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione centrale è presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, ed è composto:

a) da due sindaci e un presidente di provincia, designati rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dalla Unione delle province d'Italia (UPI) o dalle loro sezioni territoriali corrispondenti tra coloro che ricoprono la carica nell'ambito di riferimento;

b) da tre segretari comunali o provinciali eletti direttamente dai segretari in servizio iscritti all'albo, in ambito nazionale;

c) da tre dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

2. I consigli di amministrazione regionali sono presieduti dal prefetto del capoluogo di regione e sono composti da:

a) due sindaci e un presidente di provincia, designati rispettivamente dal-

l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI) o dalle loro sezioni territoriali corrispondenti tra coloro che ricoprono la carica nell'ambito di riferimento;

b) tre segretari comunali o provinciali eletti direttamente dai segretari in servizio iscritti all'albo, in ambito regionale;

c) due dirigenti designati dal prefetto del capoluogo di regione, nell'ambito dei dirigenti dell'Amministrazione civile.

3. I consigli di amministrazione provinciale sono presieduti dal prefetto della provincia e sono composti da:

a) tre sindaci designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) o dalle relative sezioni territoriali, tra coloro che ricoprono la carica nell'ambito di riferimento;

b) tre segretari comunali o provinciali eletti direttamente dai segretari in servizio iscritti all'albo, in ambito provinciale;

c) due dirigenti designati dal prefetto della provincia nell'ambito dei dirigenti dell'Amministrazione civile.

5. 1.

Il Relatore.

Passiamo all'emendamento Franchi e Pazzaglia 5.2.

FRANCO FRANCHI. Il nostro emendamento tende praticamente a ripristinare il testo originario perché è difficile comprendere come il consiglio di amministrazione centrale possa essere presieduto dal ministro dell'interno che non ne fa parte.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento Franchi e Pazzaglia 5.2.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo

esprime parere favorevole su tale emendamento.

PIETRO SODDU. Dichiaro di votare a favore di tale emendamento.

PRESIDENTE. Anch'io mi sento di concordare con la sostanza di tale emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento Franchi e Pazzaglia 5.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.1 del relatore.

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 6.

(Competenze dei consigli di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione centrale esercita le funzioni di indirizzo e di governo complessivo dei segretari ed in particolare:

a) cura la tenuta dell'albo, le iscrizioni, le cancellazioni e le sospensioni;

b) adotta i provvedimenti generali e necessari all'espletamento dei concorsi;

c) dispone il trasferimento di segretari comunali e provinciali tra comuni della stessa classe appartenenti a regioni diverse, secondo le disposizioni dell'articolo 15;

d) accerta in seconda istanza la responsabilità disciplinare dei segretari comunali e provinciali ed adotta i provvedimenti conseguenti;

e) emana regolamenti per lo svolgimento dei concorsi, corsi di specializzazione, trasferimenti, assegnazione degli incarichi di reggenza e di supplenza e per ogni altro istituto previsto nella presente legge ed in ogni altra materia per cui la potestà regolamentare gli sia riconosciuta o ammessa dalla legge;

f) determina il numero dei segretari comunali che possono essere collocati in

aspettativa per motivi sindacali con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

g) può disporre, con atto motivato, anticipazioni ai segretari, avvalendosi del fondo di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del 1962, del trattamento economico non corrisposto dagli enti per comprovata impossibilità;

h) adotta un apposito regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e quello dei consigli regionali e provinciali di amministrazione.

2. Compete al consiglio di amministrazione regionale:

a) l'organizzazione e la gestione dei corsi, seminari e giornate di studio per l'aggiornamento professionale;

b) il trasferimento dei segretari comunali e provinciali nell'ambito della regione secondo i criteri, modalità e procedure previste dall'articolo 15;

c) la procedura concorsuale per l'attribuzione delle sedi di segreteria di seconda classe;

d) l'adozione dei provvedimenti relativi alla gestione dei segretari provinciali, per quanto non riservato al consiglio centrale;

e) la dichiarazione delle responsabilità disciplinari dei segretari provinciali su proposta della apposita commissione di disciplina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

f) la nomina della commissione di disciplina dei segretari provinciali.

3. Compete al consiglio di amministrazione provinciale:

a) l'assegnazione ai segretari di prima iscrizione all'albo e di primo livello delle sedi disponibili da attribuire cumulativamente secondo l'ordine di iscrizione e delle preferenze espresse dagli interessati e dai comuni;

b) il trasferimento dei segretari comunali tra comuni della stessa classe nell'ambito della provincia secondo i criteri, le modalità e le procedure previsti dall'articolo 15, salvo quelli a richiesta dell'ente;

c) la nomina della commissione di disciplina dei segretari comunali;

d) la dichiarazione delle responsabilità disciplinari dei segretari comunali e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, sulla base delle proposte della commissione di disciplina;

e) l'adozione dei provvedimenti per quant'altro attiene alla gestione dei segretari comunali e dell'albo in sede provinciale, che non siano di competenza del consiglio centrale o regionale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole governo complessivo con le seguenti amministrazione generale.

6. 1.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole ivi compresi criteri e modalità per l'adozione di provvedimenti urgenti.

6. 2.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) emana apposita disciplina concernente l'assegnazione del segretario alle segreterie dei comuni che si siano associati nelle forme di legge per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, alla classe da attribuire ai comuni associati ed ogni altro aspetto connesso alla posizione ed al ruolo del segretario comunale.

6. 3.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole nell'ambito dei programmi fissati dalla sezione autonoma per la formazione, iniziale e permanente, dei segretari comunali e provinciali e delle comunità montane della Scuola superiore del Ministero dell'interno, istituita dall'articolo 13-quater della legge 15 marzo 1991, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, e nei limiti della disponibilità del fondo di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del 1962.

6. 4.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'attuazione delle procedure concorsuali per l'attribuzione delle sedi di segreteria di seconda classe, nell'ambito dei criteri generali fissati dal consiglio di amministrazione centrale.

6. 5.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 2, lettera d), sostituire la parola gestione con la seguente Amministrazione.

6. 6.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'assegnazione ai Segretari di prima iscrizione all'albo e ai Segretari comunali in servizio delle sedi disponibili, da attribuire secondo l'ordine di iscrizione e delle preferenze espresse dagli interessati e dalle Amministrazioni comunali di destinazione.

6. 7.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente d) e la lettera d) con la seguente c).

6. 8.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 3, lettera e) sostituire la parola gestione con la seguente Amministrazione.

6. 9.

Il Relatore.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.7 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.8 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

(Norme per l'elezione dei rappresentanti dei segretari nei consigli di amministrazione).

1. I rappresentanti dei segretari nei consigli di amministrazione sono eletti dai segretari comunali e provinciali iscritti all'albo in servizio alla data delle elezioni con sistema proporzionale a scrutinio di lista.

2. Le liste dei candidati per il consiglio d'amministrazione centrale possono essere presentate da organizzazioni già rappresentate nel consiglio centrale e da altre organizzazioni o gruppi organizzati previa sottoscrizione da parte di almeno 300 elettori in servizio in almeno 6 regioni con un minimo di 50 per regione.

3. Nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2, con la deliberazione di cui al comma 4 è disciplinata la presentazione delle liste dei candidati per i consigli provinciali e regionali.

4. Con deliberazione del consiglio centrale sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per la presentazione delle liste.

5. Per la prima elezione dei consigli di amministrazione le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono determinate dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Scuola superiore per segretari comunali e provinciali).

1. In attesa della riorganizzazione della scuola superiore di pubblica amministrazione è istituita la scuola superiore per segretari comunali e provinciali.

2. La scuola disciplina e cura la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali.

3. Con delibera del consiglio d'amministrazione centrale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà approvato apposito regolamento per disciplinare il funzionamento della scuola secondo i seguenti principi:

a) la scuola verrà gestita dal consiglio di amministrazione centrale ed avrà una struttura fissa nonché attrezzature e personale per il suo autonomo funzionamento;

b) nel rispetto degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione centrale, la programmazione didattica, i piani di studio per i corsi di formazione e perfezionamento, di cui ai successivi articoli, i criteri, le modalità ed i tempi delle prove d'esame, i criteri per l'aggiornamento e l'approvazione delle relative proposte sono demandati ad un comitato tecnico-scientifico composto da professori universitari di ruolo, nonché da segretari anche in quiescenza, ed altri dirigenti statali di comprovata esperienza e professionalità, in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione con particolare riferimento alle autonomie locali; il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di cui al presente comma, l'attribuzione al comitato di ulteriori compiti e funzioni;

c) oltre ai docenti incaricati per l'insegnamento di materie specialistiche, la scuola avrà un corpo docente stabile per l'insegnamento delle materie di base; l'at-

tribuzione degli incarichi di insegnamento è riservata ai professori universitari di ruolo, ai segretari generali comunali e provinciali, anche in quiescenza, ai dirigenti statali ed agli estranei all'amministrazione pubblica di comprovata professionalità;

d) l'attività didattica formativa, di perfezionamento e di aggiornamento prevederà anche il necessario scambio di esperienza con i settori dell'imprenditorialità pubblica e privata, nazionale ed internazionale, sarà svolta in collaborazione con la scuola superiore della pubblica amministrazione, con le università, con le autonomie locali, con gli organi comunitari e potrà prevedere forme di convenzionamento con enti ed organismi per l'aggiornamento del personale.

4. Il numero dei componenti del comitato tecnico-scientifico, di cui alla lettera b) del comma 3, sarà determinato dal regolamento previsto dallo stesso comma 3. Il presidente del comitato tecnico-scientifico è nominato tra i propri membri dal consiglio di gestione centrale.

5. Tutte le spese per l'istituzione ed il funzionamento della scuola fanno carico al fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, sostituire i commi 1 e 2 e l'alinnea del comma 3 con i seguenti:

1. La sezione autonoma per la formazione, iniziale e permanente, dei segretari comunali e provinciali della scuola superiore del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 13-*quater* della legge 15 marzo 1991, n. 80, disciplina e cura la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali in attesa della riorganizzazione della scuola superiore di pubblica amministrazione.

2. Con delibera del consiglio di amministrazione centrale, approvata con de-

creto del Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà adottato apposito regolamento per disciplinare il funzionamento della scuola secondo i seguenti principi.

8. 2.

Il Relatore.

All'articolo 8, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la scuola verrà gestita dal consiglio di amministrazione centrale, avrà strutture fisse, nonché personale per il suo autonomo funzionamento, una unica direzione e sarà articolata in tre sedi collocate rispettivamente al Nord, al Centro e al Sud.

8. 1.

Gei, Mazzuconi, Savio.

All'articolo 8, comma 3, lettera a) dopo le parole amministrazione centrale aggiungere le seguenti integrato, a tali fini, dal direttore della scuola del Ministero dell'interno.

8. 3.

Il Relatore.

All'articolo 8, comma 3, lettera b), sostituire la parola forniti con la seguente fissati.

8. 4.

Il Relatore.

All'articolo 8, comma 3, lettera b) dopo le parole Segretari anche in quiescenza aggiungere le seguenti da dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

8. 5.

Il Relatore.

All'articolo 8, comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) oltre ai docenti incaricati per l'insegnamento di discipline professionali, la scuola avrà un corpo docente stabile per l'insegnamento delle discipline di base; l'attribuzione degli incarichi di insegnamento è riservata ai professori universitari di ruolo, ai Segretari generali comunali e provinciali, anche in quiescenza, ai dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno, ai dirigenti statali ed agli osperti nelle medesime discipline estranee all'amministrazione pubblica.

8. 6.

Il Relatore.

All'articolo 8, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente Il Presidente del comitato tecnico-scientifico è scelto tra i suoi componenti e nominato con decreto del Ministro dell'interno.

8. 7.

Il Relatore.

All'articolo 8, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il direttore della scuola è nominato con deliberazione del Consiglio centrale di amministrazione approvata con decreto del Ministro dell'interno e potrà essere scelto tra i segretari generali di classe prima in servizio od in quiescenza.

8. 8.

Il Relatore.

All'articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le attività ed il funzionamento della scuola sono finanziate con il fondo di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del 1962 in relazione a quanto previsto dall'articolo 15-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 38.

8. 9.

Il Relatore.

Passiamo all'emendamento 8.2 del relatore.

ADRIANO CIAFFI. Propongo che l'emendamento 8.2 del relatore sia riformulato nel senso di prevedere, al comma 1, che le parole « in attesa della riorganizzazione della scuola superiore di pubblica amministrazione » siano poste all'inizio del comma e non alla fine dello stesso.

Faccio inoltre presente che per l'emendamento 8.2 del relatore la copertura risulta adeguata poiché la sezione autonoma per la formazione dei segretari comunali e provinciali della scuola superiore del Ministero dell'interno è già stata istituita.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 8.2 del relatore come riformulato dall'onorevole Ciaffi.

GIOVANNI FERRARA. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista-PDS su tale emendamento come riformulato.

PIETRO SODDU. A nome del gruppo della DC, dichiaro il voto favorevole su tale emendamento come riformulato.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione come riformulato dall'onorevole Ciaffi.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Gei 8.1.

FRANCO FRANCHI. Dopo l'opportuna modifica con la quale è stata istituita la sezione autonoma, ha ancora un senso questo emendamento?

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Gei a ritirare l'emendamento 8.1. Non so se sia opportuna la distinzione della scuola in tre sezioni.

GIOVANNI GEI. Ritiro l'emendamento 8.1, anche se bisognerà tener conto in futuro delle motivazioni che mi hanno indotto a presentarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.3 del relatore.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento e sui successivi 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8.7 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8.8 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8.9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Accesso in carriera).

1. Alla carriera di segretario comunale e provinciale si accede mediante corso triennale di formazione e reclutamento a carattere teorico-pratico, svolto dalla

scuola superiore per segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 8 e comprensivo di almeno 9 mesi di tirocinio presso comuni e province.

2. Al corso di formazione, di cui al comma 1, si accede mediante concorso pubblico per titoli e colloquio, bandito annualmente, al quale possono partecipare esclusivamente i candidati in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio di età non superiore a 29 anni.

3. Conseguono l'ammissione al corso di formazione, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati nel numero dei posti che si prevede saranno vacanti, a qualunque titolo e per qualsiasi causa, alla data di ultimazione del corso, maggiorato del 50 per cento.

4. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 8 disciplinerà i casi di esclusione dal corso stesso per il mancato superamento delle prove annuali, nonché l'iscrizione in apposito elenco degli idonei, a seguito del favorevole esito dell'esame finale, secondo l'ordine della graduatoria formulata con riferimento alla votazione finale conseguita.

5. Il consiglio di amministrazione centrale, secondo l'ordine della graduatoria, previa iscrizione all'albo, assegna agli idonei ad una delle sezioni provinciali nei limiti e con riferimento alle sedi disponibili e nel rispetto, ove possibile, delle preferenze indicate dagli interessati.

6. Ai partecipanti al corso sarà corrisposta una borsa di studio mensile pari al 60 per cento del trattamento economico di grado iniziale, esclusa ogni indennità collegata all'espletamento del servizio.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole di almeno 9 mesi di tirocinio presso

comuni e province *con le seguenti* di almeno 12 mesi di tirocinio, articolato in due periodi presso comuni e province di diversa classe.

9. 1.

Gei, Mazzuconi, Savio.

All'articolo 9, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Al corso di formazione, di cui al comma 1, si accede mediante concorsi pubblici, per titoli e colloqui banditi annualmente per le sedi in cui si articola la scuola, ai quali possono partecipare esclusivamente i candidati in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio di età non superiore a 30 anni.

3. Facendo riferimento al bacino di utenza di ogni sede della scuola, verrà determinato annualmente il numero dei posti disponibili, aumentando del 50 per cento il numero delle segreterie che si prevederanno vacanti a qualunque titolo e per qualsiasi causa, alla data di ultimazione del corso.

9. 2.

Gei, Mazzuconi, Savio.

All'articolo 9, comma 2, sostituire la parola 29 con la seguente 27.

9. 3.

Il Relatore.

All'articolo 9, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Conseguono l'ammissione al corso di formazione i candidati collocati nell'ordine della graduatoria, nel limite dei posti che si prevede saranno vacanti a qualsiasi titolo alla data di conclusione del corso maggiorato del 50 per cento.

9. 4.

Il Relatore.

All'articolo, comma 4, sostituire la parola disciplinerà con la seguente disciplina.

9. 5.

Il Relatore.

All'articolo 9, comma 4, sopprimere le parole a seguito del favorevole esito dell'esame finale.

9. 6.

Il Relatore.

All'articolo 9, comma 4, aggiungere in fine le parole al termine dell'esame di fine corso da effettuarsi mediante prova scritta e colloquio.

9. 7.

Il Relatore.

All'articolo 9, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai partecipanti al corso può essere corrisposta una borsa di studio non superiore al 60 per cento del trattamento economico di grado iniziale in relazione alla disponibilità del fondo di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del 1962.

9. 8.

Il Relatore.

GIOVANNI GEI. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 9. 1.

PRESIDENTE. Desidero far presente che la nostra Commissione ha approvato, nella seduta del 7 gennaio 1992, solo gli emendamenti presentati dal relatore, deliberandone la trasmissione alla Commissione bilancio, la quale su tali emendamenti si è espressa il 23 gennaio scorso. Ciò non preclude l'approvazione di altri emendamenti, tuttavia occorre in tal caso verificare attentamente se comportino spese, perché altrimenti dovrebbero essere trasmessi per il parere alla Commissione bilancio.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Alla luce del richiamo da lei fatto, signor presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 9.1 e 9.2 e a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

GIOVANNI GEI. Per evitare i problemi sottolineati dal presidente, accetto l'invito del relatore e ritiro gli emendamenti 9.1. e 9.2.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poiché nel testo si usa l'espressione «almeno nove mesi», un ordine del giorno che invitasse a prevedere almeno dodici mesi di tirocinio sarebbe accolto da parte del Governo.

Invito il relatore a ritirare l'emendamento 9.3.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Accolgo l'invito del Governo e ritiro l'emendamento 9.3.

PRESIDENTE. Al fine di recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione lavoro, presento il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole titoli e colloquio con le seguenti titoli ed esami.

9. 9.

Labriola.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8 del relatore, nonché sull'emendamento Labriola 9. 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9.6 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9.7 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9.8 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento Labriola 9. 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Labriola 9. 9 accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Attribuzione delle sedi di segreteria generale).

1. Alla segreteria generale si accede mediante concorso per titoli per singole sedi.

2. Al concorso per l'attribuzione di sedi di segreteria generale di seconda classe possono partecipare coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità di cui al comma 1 dell'articolo 11.

3. Il consiglio di amministrazione regionale assegna le singole sedi a concorso secondo la graduatoria di merito.

4. Il consiglio di amministrazione centrale stabilisce il minimo di punteggio, per titoli, necessario per partecipare a concorsi alle sedi di segreteria generale con popolazione oltre i 10.000 abitanti.

5. Ai concorsi per l'attribuzione alle sedi di segreteria generale con popolazione oltre i 65.000 abitanti possono partecipare coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità di cui al comma 2 dell'articolo 11.

6. Il consiglio di amministrazione centrale stabilisce il minimo di punteggio per titoli necessari per partecipare ai concorsi alle sedi di segreteria generale con popolazione oltre i 250.000 abitanti, nonché quello per partecipare ai concorsi alle sedi di segreteria generale per le città metropolitane.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 4, sostituire le parole minimo di punteggio con le seguenti punteggio minimo.

10. 1.

Il Relatore.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Idoneità a segretario generale).

1. L'idoneità a segretario generale per sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti si consegue dopo avere superato i singoli esami previsti dal piano di studi del corso di specializzazione da concludersi con la presentazione e discussione della tesi assegnata.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a segretario generale per sedi con popolazione superiore a 65.000 abitanti.

3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive sezioni dell'albo.

4. I corsi di specializzazione verranno disciplinati dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 8.

5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno due anni, nonché i vicesegretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti l'effettiva sostituzione del segretario, in servizio effettivo nella funzione da almeno cinque anni e con qualifica dirigenziale.

6. Sono altresì ammessi, nei limiti di cui al comma 7, previa selezione per titoli culturali e professionali, pubblici dipendenti con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area direttiva con qualifica non inferiore all'ottava, professori universitari di ruolo e ricercatori universitari confermati, dottori di ricerca e liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni all'albo professionale che richiede il possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 9, comma 2, dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

7. I soggetti di cui ai commi precedenti debbono essere, altresì, in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.

8. Il consiglio di amministrazione centrale stabilisce il numero massimo delle iscrizioni al corso di specializzazione per i soggetti di cui al comma 6, nel limite massimo del 20 per cento delle sedi di segreteria generale che si prevedono disponibili al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

9. Al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità, di cui al comma 2, sono ammessi i segretari generali in servizio da almeno due anni ed in possesso minimo di punteggio di cui al comma 4 dell'articolo 10 nonché i vicesegretari titolari comunali e provinciali ai quali spetta l'effettiva sostituzione del segretario, in servizio effettivo nella funzione da non meno di otto anni, dei quali almeno cinque in comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti ovvero in provincia.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 11, comma 4, aggiungere in fine le parole e sono finanziati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 8.

11. 1.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 5, sostituire le parole due anni con le seguenti tre anni.

11. 2.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 6, dopo le parole comma 7 aggiungere le seguenti e 8 e sostituire le parole almeno cinque con le seguenti almeno nove.

11. 3.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 9, sostituire le parole minimo di punteggio con le seguenti punteggio minimo.

11. 4.

Il Relatore.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.4 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Concorsi).

1. Il consiglio di amministrazione centrale stabilirà, con l'apposito regolamento di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6, le modalità, i termini ed i criteri che consentiranno l'espletamento dei concorsi per l'assegnazione dei segretari titolari delle sedi, anche tenendo conto delle vacanze che si prevede possono verificarsi entro l'anno, in maniera tale che di norma le sedi debbano avere assegnato il titolare al verificarsi della vacanza stessa.

2. In tutte le ipotesi in cui sia necessario procedere alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli per la formazione di graduatorie, la competenza spetta al consiglio d'amministrazione centrale che li stabilisce in via preventiva e generale.

3. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria sono quelli di anzianità, servizio, cultura e merito definiti con criteri obiettivi che privilegiano la professionalità.

4. I titoli dovranno tenere particolarmente conto, tra l'altro, delle valutazioni riportate nel corso di formazione e reclutamento, in quello di specializzazione nonché nel servizio prestato.

5. La commissione giudicatrice dei concorsi a sedi di segretario generale di seconda e prima classe è nominata con delibera del consiglio di amministrazione centrale ed è composta:

a) da un dirigente generale del Ministero dell'interno designato dal Ministro, che la presiede;

b) dal sindaco del comune o dal presidente della provincia cui il concorso si riferisce;

c) da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche, scelto dal comune o dalla provincia cui il concorso si riferisce;

d) da un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

e) da un segretario comunale o provinciale di qualifica superiore, o pari, designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. Per i concorsi la cui competenza è attribuita ai consigli di amministrazione regionale, il dirigente, di cui alla lettera a) del comma 5, è designato dal prefetto del capoluogo di regione.

7. Le funzioni di segretario delle commissioni sono esercitate da un funzionario dell'ufficio del consiglio di amministrazione centrale o regionale.

8. La commissione si intende regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

9. La commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli e colloquio, di cui all'articolo 9, comma 2, è composta da un prefetto, che la presiede, da un rappresentante delle autonomie locali, designato dall'ANCI, e da un segretario comunale o provinciale designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, comma 1, sostituire la parola stabilirà con la seguente stabilisce e sostituire le parole che consentiranno con la seguente per.

12. 2.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 4, sostituire la parola nel con le seguenti nell'esame finale del.

12. 3.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 4, dopo la parola reclutamento sostituire la virgola con la parola nonché.

12. 4.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 5, sopprimere la lettera d).

12. 1.

Gei, Mazzuconi, Savio.

All'articolo 12, comma 5, lettera e), sostituire le parole o pari con le seguenti o corrispondente.

12. 5.

Il Relatore.

All'articolo 12, sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Per i concorsi la cui competenza è attribuita ai consigli di amministrazione regionale, il componente, di cui alla lettera a) del comma 5, è designato dal Prefetto del capoluogo di regione tra i dirigenti dell'amministrazione civile dell'Interno in servizio nella regione.

12. 6.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 8, aggiungere in fine le parole ivi compreso il Presidente.

12. 7.

Il Relatore.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento Gei ed altri 12.1.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gei ed altri 12.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.7 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Reggenze e supplenze).

1. Gli incarichi di reggenza o supplenza sono attribuiti dai consigli centrali, regionali e provinciali secondo le rispettive competenze.

2. Ai vicesegretari che hanno per statuto l'effettiva sostituzione del segretario, possono essere attribuiti, con le stesse modalità del comma 1, gli incarichi di reggenza e supplenza.

3. Gli incarichi di reggenza non possono avere durata superiore a quattro mesi.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 13, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La sostituzione da parte dei Vice Segretari che hanno per statuto le funzioni vicarie è disposta con le modalità di cui al comma 1) per i periodi superiori ad un mese.

13. 1.

Il Relatore.

All'articolo 13, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nei casi di urgenza gli incarichi di reggenza e supplenza possono essere conferiti dal Presidente del consiglio di amministrazione regionale o dal Presidente del Consiglio di amministrazione provinciale, salvo ratifica del collegio nella prima seduta utile.

13. 2.

Il Relatore.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Responsabilità dei segretari).

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e

disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i segretari comunali e provinciali sono responsabili nei confronti dell'ente del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.

2. L'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dai competenti organi politico-istituzionali dell'ente, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti da leggi, dallo statuto o da regolamenti, nonché la mancata o l'incompleta realizzazione degli obiettivi programmati, devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.

3. Il risultato ritenuto negativo è comunicato al segretario con atto formale del sindaco o del presidente della provincia. Deve essere in ogni caso assicurato il diritto di controdeduzione, documentale o anche orale, del segretario a giustificazione del risultato della gestione. Il sindaco, o il presidente, qualora non intenda accogliere le controdeduzioni del segretario, può rinviare la questione al consiglio dell'ente.

4. Il risultato negativo della gestione, accertato dal consiglio dell'ente, in seduta segreta, viene segnalato ai consigli di amministrazione ed entra a far parte delle valutazioni di servizio del segretario.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 14, comma 4, sostituire le parole ed entra a far parte delle valutazioni di servizio del segretario con le seguenti ai fini del giudizio di cui all'articolo 19.

14. 1.

Il Relatore.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Mobilità).

1. Il trasferimento dei segretari comunali e provinciali a sede della stessa classe e di regioni diverse, può essere disposto con deliberazione del consiglio centrale, su richiesta degli stessi segretari o degli enti in relazione a documentate esigenze delle amministrazioni, sentiti i segretari interessati.

2. Analogamente provvedono i consigli di amministrazione regionali e provinciali, nell'ambito di propria competenza.

3. Fatte salve le previsioni di cui ai commi 1 e 2, con apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione centrale, saranno disciplinati i trasferimenti nell'ambito della medesima classe, per le sedi di classe iniziale, nel rispetto dei seguenti principi: per istanza degli interessati, per attuazione dei trasferimenti prima dell'espletamento dei concorsi o attribuzione della sede ai vincitori, o in presenza di più istanze, per graduatorie automatiche per soli titoli formulate sui dati acquisiti all'albo.

4. Su richiesta dell'interessato o dei consigli di amministrazione provinciali o regionali, i segretari, con delibera del consiglio di amministrazione centrale, possono essere trasferiti, mantenendo qualifica e trattamento economico in godimento, presso il Ministero dell'interno nonché in altro Ministero ed amministrazione statale o locale che ne faccia richiesta.

5. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e decorsi 10 anni di servizio presso lo stesso

ente, il segretario viene iscritto in apposite liste di mobilità per essere trasferito in altra sede, di pari classe, tenendo conto delle sedi disponibili nonché delle richieste dell'interessato e dell'ente.

6. Nei primi tre anni di servizio in un determinato comune o provincia, il segretario non può chiedere il trasferimento, né per mobilità né per concorso, a meno che non vi sia il consenso dell'ente presso cui presta servizio.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 15, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al trasferimento dei Segretari comunali e provinciali a sedi delle corrispondenti classi, nell'ambito della stessa Regione e della stessa Provincia, provvedono rispettivamente i consigli di amministrazione regionali e provinciali.

15. 2.

Il Relatore.

All'articolo 15, comma 4, dopo le parole possono essere trasferiti sostituire le parole mantenendo qualifica e trattamento economico in godimento con le seguenti in posti di qualifica e trattamento economico equivalente e comunque senza aggravio di spesa per l'Ente destinatario.

15. 3.

Il Relatore.

All'articolo 15, comma 4, dopo le parole Ministero dell'Interno sopprimere le restanti parole fino alla fine del comma.

15. 1.

Gei, Mazzuconi, Savio.

L'onorevole Ciaffi ha altresì presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 15, comma 4, sostituire la parola trasferiti con la seguente comandati.

15. 4.

Ciaffi.

All'articolo 15, comma 4, dopo le parole che ne faccia richiesta aggiungere in fine le seguenti lasciando vacante la sede.

15. 5.

Ciaffi.

Condivido il contenuto dell'emendamento Ciaffi 15.4; mi domando invece se l'emendamento Ciaffi 15.5 comporti un aggravio di spesa.

ADRIANO CIAFFI. No.

PRESIDENTE. A mio parere, l'approvazione dell'emendamento 15.5 comporterebbe nuovi oneri, in quanto renderebbe necessario stipendiare due soggetti anziché uno. Infatti, se il segretario comunale di un qualsiasi comune viene comandato presso il Ministero dell'interno in primo luogo fruirà di un trattamento particolare, in secondo luogo il suo posto dovrà essere occupato da qualcun altro e ciò comporterà un aggravio di spesa.

ADRIANO CIAFFI. Il testo al nostro esame prevede che la copertura dei posti avvenga nell'ambito degli organici. Quindi, il Ministero dell'interno può affidare ad un segretario quell'incarico che coprirebbe con una assunzione. Ciò che voglio dire è che i posti di lavoro di cui parliamo sono già istituiti, non se ne creano di nuovi.

PRESIDENTE. Comprendo il ragionamento, ma il fatto è che i soggetti fuori sede, ai quali spetta una indennità particolare, sono due.

PIETRO SODDU. A mio avviso, il testo originario, prevedendo il trasferimento del segretario, dà luogo alle conseguenze illustrate dall'onorevole Ciaffi, ossia al fatto che il segretario lascia vacante la sede entrando a far parte, a tutti gli effetti, del Ministero dell'interno o di altri dicasteri, ossia dell'amministrazione statale.

Il comando invece è di per sé una situazione temporanea che quasi mai ha

come conseguenza la vacanza della sede e quindi la necessità di assegnarla ad altro titolare; altrimenti, il comando si tradurrebbe in un vero e proprio trasferimento, con i relativi oneri.

PRESIDENTE. È la figura del cosiddetto « scavalco » che però comporta comunque oneri accessori.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 15.2 e 15.3, nonché sugli emendamenti Ciaffi 15.4 e 15.5. Ritengo invece che l'emendamento Gei ed altri 15.1 sia superato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 15.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 15.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ciaffi 15.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ciaffi 15.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 15.1.

GIOVANNI GEI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Nomina e revoca).

1. La nomina del segretario quale titolare della sede, sia per prima assegnazione, sia per concorso, sia per trasferimento, è effettuata dal consiglio di amministrazione competente.

2. Per gravi e persistenti motivi di malattia, di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni e inadempienze ai doveri d'ufficio, con delibera della giunta dell'ente, può essere richiesta la revoca del segretario al consiglio di amministrazione competente.

3. Il consiglio di amministrazione competente decide sulla richiesta, sentito il segretario interessato, entro 60 giorni, indicando nel provvedimento le misure conseguenti alla eventuale revoca onde assicurare all'ente la continuità di assolvimento della funzione ed al segretario altro incarico o altra sede.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 16, comma 2, sostituire le parole da per gravi sino a incompatibilità con le seguenti per gravi e comprovati motivi di impedimento fisico nonché per gravi e persistenti motivi di incompatibilità.

16. 2.

Il Relatore.

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole persistenti motivi sopprimere la seguente malattia.

16. 1.

Gei, Mazzuconi, Savio.

All'articolo 16, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Ai segretari comunali è attribuito il trattamento economico di dirigente dello Stato con provvedimento del consiglio di amministrazione centrale, in relazione alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

5. L'indennità di funzione stabilita per i dirigenti dello Stato sarà attribuita nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'indennità di funzione dei segretari è commisurata all'importanza della

sede ed è determinata con riferimento anche al numero degli abitanti delle sedi prescindendo dalle classi;

b) l'indennità di funzione è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e del tesoro, d'intesa con l'ANCI e l'UPI, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione.

6. Ai segretari in servizio presso la provincia è attribuita la qualifica ed il trattamento economico non inferiore a quelli del segretario del comune capoluogo.

7. Al segretario deve in ogni caso essere assicurato un trattamento economico non inferiore alla massima retribuzione dell'ente anche mediante assegno *ad personam* riassorbibile.

8. Il trattamento economico dei segretari è a carico degli enti presso i quali prestano servizio.

16. 3.

Il Relatore.

È stato altresì presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 16.3, comma 5, alla lettera a), dopo le parole classi aggiungere le seguenti fermo restando che il provvedimento legislativo con cui sarà attribuita ai dirigenti statali l'indennità di funzione debba mantenere ferme le attuali disposizioni che fissano i tetti stipendiali dei segretari comunali.

0. 16. 3. 1.

Franchi, Pazzaglia.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 16. 2 e 16. 3 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 16.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 16. 1.

GIOVANNI GEI. Accolgo l'invito del sottosegretario e ritiro l'emendamento 16. 1.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0.16.3.1.

FRANCO FRANCHI. Il mio subemendamento 0.16.3.1 all'emendamento 16.3 del relatore che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio, prevede che la parola « retributivi » sia sostituita dalla parola « stipendiali ».

GIOVANNI FERRARA. Desidero far presente che la condizione posta dalla Commissione bilancio all'emendamento 16.3 è superflua perché riferita ad un provvedimento legislativo futuro.

PRESIDENTE. Secondo il mio giudizio, tale condizione è priva di significato poiché non si possono porre vincoli per il futuro legislatore.

Pertanto, presento il seguente subemendamento:

All'emendamento 16. 3, aggiungere il seguente comma:

9. I futuri provvedimenti legislativi con i quali sarà disciplinata l'indennità di funzione dei dirigenti statali dovranno comunque confermare le attuali norme che fissano i tetti stipendiali dei segretari comunali.

0. 16. 3. 2.

Labriola.

GIOVANNI FERRARA. Preannuncio la mia astensione perché non intravedo nell'espressione una peculiare cogenza della disposizione medesima.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei che nel subemendamento fosse modificata la parola « futuri »: sarebbe meglio mettere « successivi ».

PRESIDENTE. Lo farei volentieri se il sottosegretario Ruffino mi spiegasse la differenza tra « futuri » e « successivi ».

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nelle norme legislative italiane non mi risulta sia stato adottato il termine « futuri ». Di *future* si parla invece alla borsa di New York.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, stiamo vivendo in una stagione in cui assistiamo al verificarsi di cose ed eventi mai visti prima d'ora dentro e fuori di questo palazzo.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento Labriola 0. 16. 3. 2.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento 0.16.3.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Labriola 0.16.3.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Resta pertanto precluso il subemendamento Franchi e Pazzaglia 0.16.3.1.

Pongo in votazione l'emendamento 16.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Trattamento economico).

1. Ai segretari comunali in servizio, titolari di comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, è attribuito il trattamento economico, compresa l'indennità di funzione, corrispondente al 95 per cento di quello spettante al segretario generale di seconda classe.

2. Ai segretari è attribuito il trattamento economico di dirigente dello Stato.

3. Il trattamento economico è stabilito con provvedimento del consiglio di amministrazione centrale in relazione alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

4. L'indennità di funzione dei segretari è commisurata all'importanza della sede ed è determinata con riferimento anche al numero degli abitanti delle sedi prescindendo dalle classi.

5. L'indennità di funzione è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e del tesoro, d'intesa con l'ANCI e l'UPI, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione centrale.

6. Ai segretari in servizio presso la provincia è attribuita la qualifica ed il trattamento economico non inferiore a quelli del segretario del comune capoluogo.

7. Ai segretari comunali titolari di comuni di classe seconda ed ai segretari titolari di comuni di classe iniziale è attribuito il trattamento economico della classe superiore, rispettivamente, dopo 25 e 15 anni di servizio.

8. Il trattamento economico dei segretari è a carico degli enti presso i quali prestano servizio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 17.

17. 1.

Il Relatore.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 17 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 17 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell' articolo successivo:

ART. 18.

(Composizione della commissione di disciplina).

1. La commissione di disciplina dei segretari comunali ha sede presso la prefettura ed è composta:

a) da un magistrato designato dal presidente del tribunale, che la presiede;

b) da un sindaco designato dall'ANCI;

c) da un segretario comunale.

2. La commissione di disciplina dei segretari provinciali ha sede presso la prefettura del capoluogo di regione ed è composta:

a) da un magistrato designato dal presidente del tribunale del capoluogo di regione;

b) da un presidente di provincia, designato dall'UPI della regione;

c) da un segretario provinciale.

3. All'inizio di ciascun anno l'ANCI e l'UPI segnalano rispettivamente al consiglio di amministrazione provinciale o regionale due sindaci e due presidenti per la nomina a componenti effettivi e supplenti della commissione di disciplina.

4. Il segretario comunale e provinciale, sia effettivo che supplente, è eletto con le stesse modalità previste per i rappresentanti di cui all'articolo 5, lettera c) e dura in carica come il consiglio di amministrazione.

5. Le commissioni di disciplina durano in carica quattro anni e si rinnovano con i consigli di amministrazione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) da un magistrato della giurisdizione amministrativa, anche in quiescenza designato dal Presidente del TAR di competenza, che la presiede.

18. 3.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) da un magistrato in quiescenza, designato dal presidente del tribunale, che lo presiede.

18. 1.

Gei, Mazzuconi, Savio.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) da un magistrato della giurisdizione amministrativa, anche in quiescenza designato dal Presidente del TAR di competenza, che lo presiede.

18. 4.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) da un magistrato in quiescenza designato dal presidente del tribunale del capoluogo di regione.

18. 2.

Gei, Mazzuconi, Savio.

GIOVANNI GEI. Sono contrario all'emendamento 18.3 del relatore, in quanto prevedendo la presenza di magistrati della giurisdizione amministrativa questi vengono sottratti ai loro compiti istituzionali.

PRESIDENTE. A mio avviso, l'emendamento 18.3 risulta in contraddizione

con il disegno di legge approvato ieri dalla Commissione, recante anche l'istituzione delle sezioni staccate dei TAR, posto che essendosi ritenuto necessario ampliare la pianta organica dei magistrati amministrativi non si possono poi distogliere gli stessi dalle funzionalità d'istituto.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Ritiro gli emendamenti 18.3 e 18.4 da me presentati ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti 18.1 e 18.2.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nell'esprimere parere favorevole sugli emendamenti 18.1 e 18.2, sottolineo che nel 18.1 sarebbe meglio specificare che i magistrati individuati sono quelli amministrativi.

PRESIDENTE. Il magistrato può essere ordinario o amministrativo.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei che si seguisse questo indirizzo.

PRESIDENTE. Vorrà dire che il Ministero dell'interno sceglierà sempre magistrati amministrativi, anche se mi domando che cosa potrebbe succedere ove mancassero.

Pongo in votazione l'emendamento Gei ed altri 18.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gei ed altri 18.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo 19 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

(Valutazioni).

1. La valutazione dell'attività dei segretari comunali e provinciali è effettuata annualmente dal consiglio di amministrazione competente sulla base di distinti sommari rapporti dell'attività redatti dal sindaco o dal presidente e dal segretario.

2. Avverso la valutazione del consiglio di amministrazione è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione centrale.

3. Criteri, procedure, schemi di redazione e presentazione del rapporto sull'attività e quant'altro occorre all'applicazione dell'istituto, verranno determinati con apposito regolamento del consiglio di amministrazione centrale.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abolite per i segretari comunali e provinciali le note di qualifica.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Disposizioni in materia di diritti di segreteria).

1. Sugli atti di cui alla lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 2, rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura stabilita dalla legge.

2. I diritti di segreteria sono dovuti all'ente, secondo quanto previsto dal comma 3, per tutti gli atti volti, comunque, a disciplinare un rapporto tra comune o provincia ed un soggetto pubblico o privato, applicando, ove non ricorrano anche altre ipotesi, le percentuali per valore previste dalla normativa vigente.

3. Restano confermate le misure ed i criteri di riparto previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo le percentuali del 90 per cento e del 10 per cento di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, che vengono rispettivamente modificate in 80 per cento e 20 per cento.

In ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio presento il seguente emendamento:

All'articolo 20, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. I maggiori oneri sostenuti dagli enti locali per l'adeguamento del trattamento economico da corrispondere, ai sensi della presente legge, ai segretari comunali e provinciali, che non siano coperti dai proventi derivanti agli enti dell'aumento dei diritti di segreteria, sono rimborsati annualmente dal Ministero dell'interno, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni sono prioritariamente destinate ai predetti rimborsi.

20. 1.

Labriola.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore.*
Esprimo parere favorevole.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Labriola 20.1, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Applicazione delle norme sulla dirigenza).

1. Le norme relative alla dirigenza dello Stato si applicano ai segretari co-

munali e provinciali di classe seconda e prima, in quanto compatibili.

A tale articolo risulta presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 21.

21.1.

Il Relatore.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 21 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 21 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Testo unico).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni relative ai segretari comunali e provinciali. Per la redazione del suddetto testo unico il Governo si avvale del consiglio centrale di amministrazione di cui all'articolo 4.

2. Il testo unico di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

Al comma 1, sostituire le parole entro 6 mesi con le seguenti entro 12 mesi.

22. 1.

Il Relatore.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ferme restando le determinazioni che sull'istituto verranno assunte in sede di redazione del testo unico di cui al comma 1, restano assegnate alla classe superiore le sedi cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta assegnato un segretario di classe superiore.

22. 2.

Il Relatore.

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, ai segretari comunali e provinciali si applicano le norme relative alla dirigenza dello Stato.

22. 3.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

1. I segretari comunali e provinciali non possono ricoprire incarichi direttivi od esecutivi nei partiti politici fino al livello della provincia in cui è compreso l'Ente presso cui prestano servizio.

22. 01.

Il Relatore.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che la redazione del testo unico previsto dall'articolo 22 ha natura meramente compilativa, cioè non si tratta di una delega in senso tecnico.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Sono d'accordo con la dichiarazione del presidente.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Convengo con il presidente nel ritenere meramente compilativo il testo unico cui l'articolo 22 fa riferimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 22.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 22.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 22.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 22.01 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Norme transitorie).

1. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, previsti dalla presente legge, continueranno ad applicarsi le vigenti norme in materia di ammissione in carriera e per la copertura delle sedi vacanti.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'attivazione dei corsi di specializzazione, sono utilizzati per l'ottenimento dell'idoneità relativa i concorsi per titoli ed esami alle sedi di segreteria generale di seconda classe.

3. All'attribuzione delle sedi si provvede con le modalità fissate dall'articolo 15.

4. Le idoneità all'abolita qualifica di segretario capo di prima classe e quelle a concorsi di segretario generale di seconda

classe sono, a tutti gli effetti, parificate a quelle previste dall'articolo 11, comma 1.

5. I segretari, i quali siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con la soppressa qualifica di segretario capo e siano titolari di segretarie di comuni assegnati in base alla tabella « A » alla classe seconda, conservano transitoriamente la titolarità della sede, finché non conseguano, mediante specifico corso disciplinato con decreto del Ministro dell'interno, l'idoneità a segretario generale di seconda classe. Da tale data, con provvedimento del consiglio di amministrazione centrale, conseguono la nomina alla qualifica di segretario generale di seconda classe e conservano la titolarità della sede. Allo stesso sono ammessi i segretari in servizio nei comuni fino a 3.000 abitanti i quali abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di segretario capo. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'attribuzione della qualifica di segretario generale di seconda classe ed il relativo trattamento economico subordinatamente alle dichiarazioni di accettazione del trasferimento in una delle sedi vacanti di classe seconda.

6. I segretari comunali, idonei nei precedenti concorsi a posti della soppressa qualifica di segretario capo di prima classe e a posti di segretario generale di seconda classe, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conseguono, alla data di cui sopra, con delibera del consiglio di amministrazione centrale, la nomina alla qualifica di segretario generale di seconda classe. Conseguono, altresì, la qualifica ed il trattamento economico gli idonei titolari di comuni fino a 3.000 abitanti subordinatamente alla dichiarazione di cui al comma 5.

7. Conseguono l'iscrizione nella sezione degli idonei all'esercizio delle funzioni di segretario di prima classe i segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con la qualifica di segretario generale di classe prima B, nonché quelli con la qualifica di segretario generale di seconda classe al conse-

guimento dell'anzianità di cui all'articolo 11, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

8. I segretari comunali che siano titolari transitori alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la titolarità transitoria della sede sino a quando non acquisiscono i requisiti per la nomina quali titolari della sede medesima ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ovvero dalle disposizioni della presente legge.

9. In attesa della costituzione dei nuovi consigli di amministrazione di cui all'articolo 4, le loro competenze vengono esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dagli attuali consiglio centrale di amministrazione e consigli provinciali di amministrazione. Questi ultimi provvederanno altresì, in attesa della costituzione dei consigli regionali di amministrazione, all'organizzazione e gestione dei corsi, seminari e giornate di studio per l'aggiornamento professionale. La competenza sui segretari provinciali è esercitata dal consiglio provinciale.

10. Per il primo triennio della data di entrata in vigore della presente legge è consentito ai segretari in servizio di ottenere il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni mantenendo qualifica e trattamento economico in godimento. I trasferimenti avverranno secondo una graduatoria formulata dal consiglio centrale di amministrazione con riferimento alla disponibilità dei posti.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 23, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, previsti dalla presente legge, l'ammissione in carriera per la copertura delle sedi vacanti di grado iniziale è disposta in favore dei vincitori dei concorsi in via di espleta-

mento e del concorso di cui al comma seguente.

23. 2.

Il Relatore.

All'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sarà bandito apposito concorso per titoli e colloquio riservato ai vice segretari che abbiano l'effettiva sostituzione del segretario nonché agli altri pubblici dipendenti dell'area direttiva con qualifica non inferiore all'8ª e che abbiano almeno 5 anni nella qualifica stessa. Per la partecipazione al concorso è richiesto il titolo di studio per l'accesso in carriera.

23. 3.

Il Relatore.

All'articolo 23, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'attuazione dei corsi di specializzazione, i concorsi per titoli ed esami alle sedi di segreteria generale di classe seconda già espletati sono utilizzati ai fini del conferimento dell'idoneità prevista dall'articolo 11, comma 1.

23. 4.

Il Relatore.

All'articolo 23, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nella prima applicazione della presente legge, le idoneità già conseguite alla soppressa qualifica di segretario capo di prima classe nonché quelle conseguite ai concorsi di segretario generale di seconda classe, sono, a tutti gli effetti, parificate a quelle previste dall'articolo 11, comma 1.

23. 5.

Il Relatore.

All'articolo 23, comma 5, dopo le parole la titolarità della sede *sopprimere le parole da finché non sino a* la qualifica di segretario capo *ed aggiungere le seguenti* allo stesso sono ammessi i segretari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio da quattro anni e sei mesi nei comuni sino a 3.000 abitanti.

23. 6.

Il Relatore.

All'articolo 23, dopo il comma 7 *aggiungere il seguente*:

7-bis. Gli incaricati delle funzioni di segretario comunale, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio, anche in maniera discontinua, per un periodo di almeno un anno, saranno transitoriamente inseriti in una apposita sezione dell'albo nazionale istituito presso il Ministero dell'interno.

23. 1.

Borgoglio.

All'articolo 23, sostituire il comma 9 *con il seguente*:

9. In attesa della costituzione dei nuovi consigli di amministrazione di cui all'articolo 4 le loro competenze vengono esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dagli attuali consigli centrali di amministrazione e consigli provinciali di amministrazione. Questi ultimi provvedono altresì, d'intesa con la sezione autonoma della scuola per la formazione dei segretari comunali, provinciale e delle comunità montane della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in attesa della costituzione dei consigli regionali di amministrazione, all'organizzazione e gestione dei corsi, seminari e giornate di studio per l'aggiornamento professionale.

23. 7.

Il Relatore.

All'articolo 23, sostituire il comma 10 *con il seguente*:

10. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito ai segretari in servizio di ottenere il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico in godimento. I trasferimenti hanno luogo sulla base di una graduatoria formulata dal consiglio centrale di amministrazione con riferimento alla disponibilità dei posti e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dell'amministrazione o dell'ente ricevente.

23. 8.

Il Relatore.

Passiamo all'emendamento 23.2 del relatore.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 23.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 23.3 del relatore.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo presenta un subemendamento all'emendamento 23.3 del relatore, in quanto è necessario consentire la partecipazione ai concorsi per l'accesso in carriera anche ai funzionari dell'amministrazione civile dell'interno dell'apposita VII qualifica funzionale prevista dall'ordinamento speciale.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 23.3, comma 1-bis, *sostituire le parole* nonché agli altri pubblici dipendenti dell'area direttiva con qualifi-

ca inferiore all'VIII e che abbiano *con le seguenti* nonché agli altri pubblici dipendenti appartenenti alle qualifiche della *ex* carriera direttiva che abbiano.

0. 23. 3. 1.

Il Governo.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.23.3.1 del Governo accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 23.3 del relatore, come modificato dal subemendamento testé approvato, accettato dal Governo.
(È approvato).

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 23.4, 23.5, 23.6, 23.7 e 23.8 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 23.4 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 23.5 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Preciso che il mio emendamento 23.6 è sostitutivo dal terzo periodo del comma 5 dell'articolo 23 e non sopprime alcuna parte dello stesso comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 23.6 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Invito l'onorevole Borgoglio a ritirare il suo emendamento 23. 1.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi pronuncio

negativamente su tale emendamento poiché introdurrebbe una sorta di precariato nella categoria dei segretari comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Borgoglio non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 23.1.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 23.7, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 23.8, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

« La I Commissione,

esaminato la proposta di legge n. 5349

impegna il Governo

ad articolare in due periodi presso comuni e province di diversa classe il tirocinio dei segretari comunali e provinciali da praticarsi per almeno dodici mesi ed a stabilire che al corso di formazione di cui al comma 1 dell'articolo 9, si accede mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami banditi annualmente per le sedi in cui si articola la scuola, ai quali possono partecipare esclusivamente i candidati in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio di età non superiore a trenta anni; facendo poi riferimento al bacino di utenza di ogni sede della scuola, il Governo vorrà determinare annualmente il numero dei posti disponibili, aumentando del 50 per cento il numero delle segreterie che si prevederanno vacanti a qualunque titolo e per qualunque causa alla data di ultimazione del corso ».

0/5349/I/1.

Gei, Franchi.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno 0/5349/I/1.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

GIOVANNI GEI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIOVANNI GEI. A nome del gruppo democratico cristiano, annuncio il voto favorevole alla presente proposta di legge, che si inserisce nella riforma complessiva delle autonomie locali. È infatti fondamentale integrare la legge n. 142 del 1990, che segna la fase della riforma delle autonomie locali, con un provvedimento che viene ad individuare in maniera precisa la figura del segretario, supporto fondamentale dell'amministrazione. Dalla legge n. 142 nasce infatti una distinzione precisa tra coloro che dovranno operare le scelte politico-amministrative e coloro che avranno il compito di gestirne concretamente l'esecuzione, sottraendo gli amministratori a compiti impropri.

Con l'approvazione della presente legge si determinano il ruolo, le competenze, il reclutamento e le funzioni del principale referente amministrativo degli organi democratici, avviando la necessaria fase di « managerializzazione » della burocrazia degli enti locali. Dando atto della leale collaborazione di tutte le forze politiche presenti, che hanno reso possibile l'approvazione del provvedimento in sede legislativa, auspico che *in extremis* il Senato approvi la presente legge, dando risposta alle esigenze delle amministrazioni locali e dei segretari comunali.

FRANCO FRANCHI. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento che, pur contenendo imperfezioni e lacune, stabilisce un più organico ordinamento dei segretari comunali e provinciali ed attua una legge, la n. 142, nei confronti della quale non muta il nostro atteggiamento critico.

Nel nuovo ordinamento il segretario comunale e provinciale resta funzionario dello Stato come ultimo, insostituibile punto di riferimento e di congiunzione tra lo Stato stesso e l'ente locale; giustamente acquista voce in capitolo l'unione dei segretari, quindi la categoria, ma è ripristinato il ruolo fondamentale del ministro dell'interno — grazie all'approvazione unanime del nostro emendamento all'articolo 5 — e del prefetto nei consigli di amministrazione. Non possiamo fare a meno di esprimere il rammarico per l'assenza, dall'albo nazionale, dei segretari del Trentino-Alto Adige, come previsto dall'articolo 3: è incomprensibile e inaccettabile per uno Stato unitario che esercita la piena sovranità anche in quella regione. Si tratta di un grave errore che oggi non può essere corretto, ma che il legislatore costituzionale di domani dovrà eliminare riportando ad uniformità l'ordinamento su tutto il territorio nazionale senza assurde esclusioni.

LUCIO STRUMENDO. In occasione delle precedenti fasi dell'*iter* parlamentare ho già avuto modo di esprimere le ragioni sostanziali del consenso del gruppo comunista-PDS e del mio apprezzamento per la legge che stiamo approvando.

Qui voglio solo richiamare il fatto che si tratta di un adempimento dovuto della legge n. 142 del 1990, cui si corrisponde più per sollecitudine di una iniziativa parlamentare che per puntuale intervento del Governo.

Definire in modo nuovo le funzioni, le responsabilità, il profilo giuridico, i percorsi formativi e di accesso alla carriera dei segretari degli enti locali è importante e necessario se vogliamo che le aspettative di trasparenza, di efficienza e di partecipazione aperta alle leggi n. 142 e n. 241 del 1990 si avviino concretamente a soluzione.

Una formazione rigorosa, l'istituzione della scuola, organi di governo delle carriere, sono tutti requisiti importanti per attestare una figura professionale di collaborazione attiva con le amministrazioni dei comuni e delle province. Da ciò de-

riva il nostro consenso alla proposta di legge, che del resto abbiamo firmato e concorso a presentare.

A questo punto posso solo esprimere apprezzamento per il fatto che il Governo — che pure per un lungo periodo ha mantenuto un atteggiamento di riserva e di critica verso la proposta — ha ritenuto finalmente di dare la propria collaborazione e la propria disponibilità, superando così anche le osservazioni e le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Il nostro auspicio è che, nei pochi giorni che restano prima della fine della legislatura, l'altro ramo del Parlamento possa esaminare ed approvare in via definitiva la proposta di legge. Ciò servirebbe a dimostrare quanto meno che il Parlamento nella X legislatura è stato in grado di approvare sia buone leggi di riforma, come quella degli enti locali, sia leggi di organizzazione, che non hanno minor valore.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione finale, desidero ringraziare, in conclusione, il relatore Zampieri, l'onorevole Ciaffi, primo firmatario, tutti gli altri firmatari della proposta di legge e il Governo, che con tanta cura e senso di responsabilità ha seguito l'iter del provvedimento. Se il Senato vorrà completare l'opera da noi iniziata, approvando definitivamente la proposta di legge, avremo integrato effettivamente la legge n. 142 del 1990. Ringrazio anche le Commissioni bilancio e lavoro per il contributo fornito.

ADRIANO CIAFFI. Anch'io vorrei ringraziare tutti, ma in particolare lei, presidente, che ci ha permesso con tenacia di completare il disegno di riforma delle autonomie locali con l'approvazione di questa proposta di legge, presupposta dalla n. 142 del 1990. La proposta di legge, infatti, risponde ad esigenze di chiarezza in ordine alla figura dei segretari comunali e provinciali, il cui ruolo responsabile risulta valorizzato dalla citata legge n. 142.

PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole Ciaffi, e a tutti i collaboratori della Commissione.

Procediamo dunque alla votazione per appello nominale. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Ciaffi ed altri: « Ordinamento dei segretari comunali e provinciali » (5349):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Angius, Azzolini, Balestracci, Barbieri, Berselli, Bertoli, Binetti, Carelli, Chiriano, Ciaffi, Ciocci Carlo Alberto, Ferrara, Franchi, Frasson, Gei, Gitti, Labriola, Macciotta, Mattarella, Mazzuconi, Pacetti, Pazzaglia, Riggio, Soddu, Strumendo, Tortorella, Vecchiarelli e Zampieri.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 16 marzo 1992.*
